

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo – extrapetizione - misura inferiore a quella del decreto ingiuntivo - legittimità

Non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell' opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore.

Tribunale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 12.01.2018

...omissis...

Con ordinanza resa in data 22/5/2015 è stata negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

All'esito dell'istruttoria svolta risulta provato ovvero costituisce circostanza pacifica tra le parti che ccc:

- nell'anno 2012, su incarico ed in favore dell'opponente, si occupò della tenuta delle scritture contabili ed espletò ulteriori prestazioni professionali di natura contabile e fiscale;

- in data 10/9/2013 emise la fattura nccc dell'importo di Euro 5.021,50 (cfr. doc. 3 fasc. opponente);

- a distanza di venti giorni, in data 30/9/2013, emise la nota di credito n. 5 "a storno della fattura ncccc

In merito allo storno della fattura (ccc va anzitutto rilevato che le note di variazione, disciplinate dall' art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono strumenti che permettono al professionista o all'azienda di correggere fatture errate e possono essere emesse in presenza di determinate circostanze quali dichiarazione di nullità del contratto, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Non è dunque prevista la possibilità di loro emissione in ragione del mero mancato pagamento (in assenza di procedura concorsuale), essendo tuttavia possibile che esse configurino un accordo transattivo di rinuncia al credito.

Tale ultima circostanza deve peraltro risultare dal documento ovvero essere provata di chi intenda valersene.

Nel caso di specie, cccN non ha invece fornito - né chiesto di fornire - alcun riscontro, con riguardo alla decadenza di ccc.: "dal beneficio della riduzione del proprio debito (ad Euro 2.420,00) accordata per meri fini transattivi, ed a condizione di un pronto pagamento" (cfr. note conclusive opposta).

Ciò premesso, va ricordato che per consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può considerarsi un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto.

Sia il regime probatorio, sia la disciplina delle facoltà processuali devono tener conto della posizione sostanziale delle parti e quindi, mentre l'opposto, in relazione alla sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con l'ingiunzione, all'opponente è consentito di proporre, con l'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali e di integrare la propria difesa, rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010).

Più volte è poi stato ribadito che tra gli elementi essenziali di identificazione della domanda vi è la causa petendi, elemento che deve essere inteso come riferito ai fatti costitutivi del diritto fatto valere, fatti che devono essere provati da colui che intende far valere quel diritto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9685, del 21 maggio 2004).

Nel caso in esame, laddove l'opposta ha lamentato l'inadempimento ad un patto transattivo successivo all'emissione della fattura azionata in sede monitoria, ricorre una mera diversa interpretazione dei fatti versati in causa.

Va poi considerato poi che: "Non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell' opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954, del 27/01/2009).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato e l'opponente condannata al pagamento della minor somma di Euro 2.420,00 (portata dalla fattura, non contestata, n.(...)), importo da maggiorare degli interessi dalla domanda giudiziale al saldo.

In considerazione dell'esito del giudizio deve essere rigettata la domanda formulata da entrambe le parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vanno compensate le spese di lite.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata:

REVOCA

il decreto ingiuntivo opposto

CODANNA

xxxxxx in liq. al pagamento, in favore di xxx del complessivo importo di Euro 2.420,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

COMPENSA

interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2018.